

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato *ex art. 281 sexies* ultimo comma c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1260/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. GIARDINI GIOVANNI LUCA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIARDINI GIOVANNI LUCA

ATTORE

contro

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI MAURO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA LIRICA N. 11 48100 RAVENNA presso il difensore avv. GUALTIERI MAURO

CONVENUTO

Conclusioni come da verbale del 12.6.26

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato *Parte_1* ha introdotto il presente giudizio di merito ex art. 618, secondo comma, c.p.c., chiedendo: l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza del 15 aprile 2024 nella parte in cui autorizza modalità esecutive difformi dal lodo e dalla relazione peritale del CTU di merito (Ing. *Per_1* ; la revoca o modifica della predetta ordinanza, con ordine di eseguire le opere secondo le modalità tecniche analiticamente indicate nel titolo esecutivo (segnatamente: smontaggio dei termosifoni, trasporto in laboratorio, carteggiatura, verniciatura con apposito smalto e rimontaggio; montaggio di ponteggio esterno per l'intervento sulla copertura 4.27a; smontaggio di porzione di tetto, rifacimento guaina, montaggio scossalina in rame; tutela del pergolato di gelsomino); la nomina di un Direttore dei Lavori terzo, diverso dall'Ing. *Per_2*

Ha esposto di aver proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 15 aprile 2024, dolendosi che il Giudice dell'esecuzione avesse autorizzato modalità esecutive difformi e, in parte, meno garantiste rispetto a quelle analiticamente prescritte nel dispositivo del lodo e nella relazione peritale del CTU Ing. *Per_1* ivi richiamata. Con successiva ordinanza del 26 marzo 2025 il Giudice dell'esecuzione ha confermato il proprio provvedimento, rigettando l'istanza di sospensione,

ritenendo il titolo sufficientemente determinato e concedendo alle parti novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.

Ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Piacchia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per i vizi denunciati in parte narrativa e che si vogliono qui come riportati ed estesamente trascritti, procedendo alla sua revoca, con ordine di eseguire i lavori indicati in parte narrativa secondo le modalità tecniche analiticamente indicate nel lodo / titolo esecutivo, con tutti i provvedimenti consequenziali. Disposi altresì che l'eventuale D.L. cui dovesse ricorrere l'Ufficiale Giudiziario nel proseguo delle attività sia individuato in un soggetto terzo non già nominato nel presente giudizio, al fine di garantire la serenità di valutazione e applicazione del titolo necessaria nell'ausiliario del Giudice e non inficiata da posizioni già per egli preconcepite e reiteratamente ribadite”*.

Controparte_1 si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo che il lodo impone l'eliminazione dei vizi come *risultato*, senza prescrivere in modo vincolante le modalità operative, rimesse per legge alla determinazione del Giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c., e che il CTU **Per_2** aveva individuato le modalità tecnicamente più adeguate a conseguire il risultato, nel rispetto del titolo. La convenuta ha altresì documentato una serie di tentativi di esecuzione ostacolati dall'opponente, producendo copiosa corrispondenza via PEC.

Ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rimini, - rigettare nel merito la spiegata opposizione, in quanto manifestamente infondata, - con vittoria di esborsi e compensi di lite.”*

La causa è stata istruita documentalmente.

L'art. 612 c.p.c. prevede che chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare, dopo la notificazione del precetto, debba chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, sentita la parte obbligata, provvede con ordinanza designando l'ufficiale giudiziario e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera.

La funzione di tale ordinanza è strutturalmente *complementare e servente* rispetto al titolo esecutivo: essa non ha natura cognitoria né produce effetti costitutivi, ma si limita ad organizzare la fase materiale di attuazione del *facere* già statuito.

La giurisprudenza di legittimità — tanto nella forma tradizionale quanto nell'elaborazione più recente — ha tracciato con chiarezza il discrimine tra l'attività *consentita* e quella *vietata* al giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento ex art. 612 c.p.c.

Il giudice dell'esecuzione può legittimamente:

- completare, specificare e modificare le attività tecniche e pratiche idonee ad attuare la situazione voluta dal titolo;
- determinare i tempi, i luoghi di accesso, le misure di sicurezza, le modalità di cantiere non definite dal titolo;
- designare ausiliari, direttori dei lavori, periti;
- risolvere difficoltà di carattere tecnico, materiale o pratico sorte nel corso dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione *non può* invece:

- modificare o ridurre il contenuto precettivo del titolo esecutivo;
- ampliare, in pregiudizio del debitore, o diminuire, in pregiudizio del creditore, la sanzione già determinata nel titolo;
- risolvere controversie sulla portata sostanziale del titolo o sostituire modalità tecniche che *fanno parte integrante del comando* con modalità alternative, quand'anche equivalenti sul piano del risultato.

Giova infatti premettere che l'esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 612 c.p.c. può essere instaurata in forza di una sentenza di condanna a fronte della violazione di un obbligo di fare o di non fare. Il tenore della norma non è da intendersi in termini strettamente letterali, potendo costituire titoli idonei ad abilitare ad un'azione di esecuzione di obblighi fare o non fare tutti quei provvedimenti giurisdizionali recanti una condanna. Ad ogni modo, preme evidenziare come, al fine di integrare i requisiti di liquidità ed esigibilità ex art. 474 c.p.c., il titolo esecutivo debba precisare il *quid faciendum*, potendo il provvedimento giurisdizionale di condanna di un obbligo di fare o di non fare trovare esecuzione esclusivamente allorquando la prestazione dovuta sia determinata o determinabile, anche mediante una integrazione del dispositivo con altre parti della decisione. In altri termini, il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti ex art. 612 c.p.c. è dominus della sola interpretazione della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo (cfr. Cass. civ. n. 1965 del 16.05.1977; in senso conforme: Cass. civ., n. 6148 del 30/03/2016 e Cass. civ. n. 9637 del 26/05/2020).

Facendo applicazione di tali principi la Cassazione ha avuto modo di chiarire che *“il giudice dell'esecuzione adito ex art. 612 c.p.c., chiamato “ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione*

dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso" (così, assai di recente, Cass. n. 4449/2023, a conferma di un orientamento consolidato, sul quale v. già Cass. n. 7124/1991)" (cfr. Cass. civ. n. 1619 del 16/01/2024).

Come statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 11066 del 2 luglio 2012, il titolo esecutivo giudiziale non si esaurisce nel documento formale in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, e la sua interpretazione può avvenire anche alla luce degli elementi ritualmente acquisiti nel processo cognitivo. Tale principio vale, per identità di ratio, anche per il lodo arbitrale reso esecutivo ex art. 825 c.p.c., il quale partecipa della medesima natura di provvedimento giurisdizionale ai fini dell'esecuzione forzata.

Il provvedimento emesso in sede di determinazione delle modalità pratiche del *facere* «*perderebbe la sua natura esecutiva ed assumerebbe natura di sentenza, come tale impugnabile con l'appello, quando con esso il giudice dell'esecuzione determini modalità di esecuzione contrastanti con il tenore del titolo o decida su questioni attinenti alla portata sostanziale dello stesso*»

Il lodo arbitrale in esame condanna Controparte_1 «*all'immediata eliminazione dei seguenti vizi ed all'esecuzione delle opere indicate dal CTU per emendarli, come analiticamente descritti nella relazione peritale alle pagine da 45) a 65)*», incorporando per riferimento esplicito la relazione del CTU Ing. Per_1 L'incorporazione per rimando della relazione peritale nel dispositivo del lodo ha l'effetto di rendere le prescrizioni tecniche ivi contenute parte integrante del comando arbitrale: le opere descritte nelle pagine 45-65 non costituiscono mera esemplificazione del risultato atteso, ma integrano il contenuto precettivo del titolo esecutivo a tutti gli effetti.

Tale conclusione è coerente con il principio enunciato dalla Cassazione, secondo cui il titolo esecutivo giudiziale è suscettibile di «*eterointegrazione*» attraverso l'apporto probatorio proveniente dal processo cognitivo che lo ha preceduto, a condizione che le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso.

Ciò premesso sul primo motivo (le modalità esecutive relative ai termosifoni - smontaggio e trasporto in laboratorio) si osserva quanto segue.

Il lodo arbitrale, nel dispositivo relativo all'intervento di ripristino dei termosifoni (quesiti 4.7 e 4.21), prescrive espressamente: «*L'eliminazione del difetto comprende lo smontaggio del termosifone e il trasporto in laboratorio, carteggiatura dello stesso, verniciatura con apposito smalto e successivo rimontaggio*».

Il tenore di tale prescrizione non è descrittivo di un mero risultato, ma è tecnicamente analitico e vincolante: il dispositivo del lodo nomina *la modalità* (smontaggio, trasporto in laboratorio, carteggiatura, verniciatura con apposito smalto) come componente dell'obbligazione di fare. La

specificità della prescrizione — che indica il tipo di smalto, il luogo di lavorazione (laboratorio), la sequenza delle operazioni — depone inequivocabilmente nel senso che il Collegio Arbitrale, aderendo alla perizia del CTU *Per_1* ha ritenuto quella specifica modalità tecnica necessaria per conseguire un risultato conforme allo standard di qualità richiesto.

L'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 15 aprile 2024, nella parte in cui ha autorizzato la lavorazione dei termosifoni *in loco* (nel cortile o in locali dell'immobile) con smalto ad acqua, in alternativa allo smontaggio e al trasporto in laboratorio, ha di fatto *modificato* il contenuto precettivo del titolo esecutivo, sostituendo una modalità tecnica analiticamente prescritta con un'alternativa tecnicamente diversa. Ciò eccede i poteri del giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c.

Su questo punto il primo motivo di opposizione è fondato.

Sul secondo motivo: le modalità esecutive relative all'intervento sulla copertura (ponteggio vs. edilizia acrobatica — intervento 4.27a).

La questione relativa al ponteggio esterno si presenta più articolata. Come emerge dalla relazione del CTU *Per_2* e dalle sue integrazioni, il lodo (attraverso la relazione *Per_1* prescrive l'installazione di una *scossalina in rame* con contestuale rifacimento della guaina e smontaggio di porzione di tetto, ma non contiene — diversamente dal caso dei termosifoni — un'indicazione testuale tassativa circa il metodo di accesso in quota (ponteggio ovvero tecniche di edilizia acrobatica).

Il CTU Ing. *Per_2* nella sua relazione integrativa del 17 febbraio 2025, ha espressamente indicato: «*la ditta esecutrice possa scegliere se realizzare una impalcatura per l'installazione di una scossalina oppure far intervenire una squadra specializzata in interventi in quota con tecniche di così detta 'edilizia acrobatica'*», ritenendo entrambe le soluzioni tecnicamente idonee a conseguire il risultato.

In questo caso, l'accesso in quota è una *modalità operativa strumentale* all'esecuzione delle opere prescritte (installazione scossalina, rifacimento guaina), non essa stessa parte del comando dispositivo. Il Giudice dell'esecuzione ha quindi legittimamente esercitato il potere di determinare la modalità esecutiva più adeguata, consentendo alla ditta esecutrice di scegliere la tecnica operativa ritenuta più sicura ed efficace, purché il risultato (scossalina in rame, nuova guaina, ripristino copertura) sia conseguito a regola d'arte.

Occorre tuttavia imporre, quale condizione per ricorrere all'edilizia acrobatica in luogo del ponteggio, che:

- la ditta esecutrice sia in possesso delle certificazioni e abilitazioni richieste dal D.Lgs. n. 81/2008, artt. 107 e 111, per lavori in quota con tecniche speciali;
- sia garantita l'ispezione dell'Ufficiale Giudiziario e/o dell'ausiliario tecnico nelle fasi critiche dei lavori, anche mediante uso di idonea strumentazione (telecamera);

- in caso di impossibilità tecnica accertata dell'edilizia acrobatica, si proceda con ponteggio esterno a cura e spese della società esecutata.

Su questo punto il motivo di opposizione è infondato, con le precisazioni suindicate che integrano le condizioni operative imposte all'esecutata.

Sul terzo motivo: la tutela del pergolato di gelsomino.

Il CTU **Per_2** ha ritenuto non necessaria l'installazione di impalcatura "a ponte" per la tutela del pergolato di gelsomino e ha considerato ammissibile la sostituzione delle piante eventualmente danneggiate. L'opponente contesta questa valutazione, rilevando che il tempo di ricrescita e il valore estetico/economico delle piante non sono adeguatamente considerati.

Occorre osservare che la tutela del patrimonio arboreo e vegetale presente nell'area di intervento non è oggetto di specifiche prescrizioni nel lodo, il quale si limita a prescrivere le opere edili. Tuttavia, il principio per cui l'esecuzione forzata non deve arrecare al creditore danni ulteriori ed evitabili rispetto a quelli strettamente necessari alla esecuzione del *facere* — desumibile dal generale principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3 e 24 Cost., come elaborato dalla Corte Costituzionale— impone al Giudice di prevedere adeguate misure di cautela.

Si dispone pertanto che, ove i lavori comportino il danneggiamento del pergolato di gelsomino o di altre piante ornamentali presenti nell'area, la società esecutata è tenuta:

- a ripristinare le piante danneggiate con esemplari di identica specie, analoghe dimensioni e stadio di sviluppo comparabile, a propria cura e spese;
- qualora il ripristino non sia possibile o equivalente, a corrispondere il valore di sostituzione delle piante, determinato in contraddittorio con ausiliario tecnico nominato dal giudice.

Sul quarto motivo: la nomina del CTU **Per_2** quale Direttore dei Lavori.

La nomina dell'Ing. **Per_2** quale Direttore dei Lavori da parte del Giudice dell'esecuzione rientra astrattamente nell'esercizio del potere ex art. 612 c.p.c. di designare le «persone che debbono provvedere al compimento dell'opera». Tuttavia, nel caso di specie, l'Ing. **Per_2** è stato nominato come ausiliario tecnico nel corso del procedimento esecutivo ed ha assunto posizioni tecniche oggetto di contestazione da parte dell'opponente, tanto da aver costituito il *thema decidendum* della presente opposizione. In tale contesto, la sua designazione quale Direttore dei Lavori — soggetto che dovrebbe esercitare in modo neutro e imparziale il controllo sull'esecuzione delle opere — non appare compatibile con il principio di terzietà che deve connotare la figura del direttore tecnico nelle esecuzioni complesse.

Il quarto motivo di opposizione è pertanto fondato. Si dispone la revoca della nomina del CTU Ing.

Persona_3 quale Direttore dei Lavori.

Sul comportamento ostruzionistico del creditore.

Controparte_1 ha documentato, attraverso l'ampia corrispondenza via PEC prodotta in giudizio (doc. n. 1-22), ripetuti tentativi di accesso all'immobile per eseguire i lavori, respinti o resi impossibili dalla condotta dell'opponente *Parte_1* (si veda, in particolare, la PEC del 26 settembre 2022 relativa al preliminare asporto dei termosifoni e la PEC del 3 ottobre 2022). Tale condotta ostruzionistica, ove accertata nei dettagli, è suscettibile di rilevare:

- ai fini delle spese del procedimento esecutivo e del presente giudizio;
- ai fini del decorso del termine di esecuzione, che non può essere computato nei periodi in cui l'esecutata sia stata impedita nell'accesso per fatto imputabile al creditore.

Cronoprogramma.

Il CTU Ing. *Per_2* ha stimato in sessanta giorni solari continuativi il tempo necessario per l'esecuzione dell'integrale complesso dei lavori, prevedendo il temporaneo trasferimento della famiglia *Parte_1* dall'unità sub 5 all'unità sub 10 per la durata strettamente necessaria ai lavori nel sub 5. Come riportato nella CTU: *«l'intervento... può essere agevolmente eseguito... in 60 gg solari continuativi... si prevede il trasferimento della famiglia Parte_1 nel sottostante appartamento identificato come sub 10»*.

Si dispone che l'esecuzione avvenga nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre ovvero tra il 15 gennaio e il 15 marzo, secondo le indicazioni del CTU, al fine di minimizzare l'impatto su eventuali locazioni stagionali. In caso di mancato accordo tra le parti, l'avvio dell'esecuzione è fissato al primo dei suddetti periodi disponibili successivo al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Prima dell'avvio dell'esecuzione, *Controparte_1* è tenuta a depositare in cancelleria, con trasmissione all'opponente:

- cronoprogramma esecutivo dettagliato, articolato per singola lavorazione;
- piano di sicurezza (PSC/PSS) redatto da tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- nomina del Responsabile dei Lavori;
- documentazione attestante l'abilitazione della ditta esecutrice per lavori in quota (ove si scelga la tecnica dell'edilizia acrobatica).

La società esecutata è tenuta al rimborso delle spese di sistemazione temporanea della famiglia *Parte_1* nella misura forfettaria stimata dal CTU in €2.500,00 per un mese, salvo documentazione di costo diverso comprovata entro l'avvio dei lavori.

Le spese del presente giudizio di merito seguono, in linea di principio, il principio di soccombenza. Considerata la parziale reciproca soccombenza — l'opposizione essendo accolta su due dei quattro motivi proposti (termosifoni e nomina del direttore dei lavori) e rigettata sugli altri due — si ritiene

equo procedere alla compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto altresì conto della richiamata dialettica interpretativa sulla natura del potere del giudice dell'esecuzione e dei comportamenti processuali e stragiudiziali di entrambe le parti. Le spese del CTU già liquidate restano ripartite come disposto in sede esecutiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione proposta da **Parte_1** e per l'effetto:

1) DICHIARA l'illegittimità dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 15 aprile 2024 nella parte in cui ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di verniciatura e carteggiatura dei termosifoni mediante lavorazione *in loco*, in luogo delle modalità analiticamente prescritte nel dispositivo del lodo arbitrale del 29 aprile 2021 (smontaggio, trasporto in laboratorio, carteggiatura, verniciatura con apposito smalto, rimontaggio), e per l'effetto

MODIFICA la predetta ordinanza, disponendo che i lavori di ripristino dei termosifoni di cui ai quesiti 4.7 e 4.21 della relazione CTU Ing. **Per_1** siano eseguiti mediante smontaggio, trasporto in laboratorio, carteggiatura, verniciatura con apposito smalto e successivo rimontaggio, come prescritto nel dispositivo del lodo esecutivo;

2) REVOCA la nomina del CTU Ing. **Persona_3** quale Direttore dei Lavori e dispone che il Giudice dell'esecuzione, in sede di eventuale ripresa o prosecuzione del procedimento esecutivo, provveda alla nomina di un Direttore dei Lavori terzo ed estraneo alle pregresse attività peritali svolte nel presente procedimento;

3) RIGETTA l'opposizione quanto alle modalità esecutive per l'accesso in quota all'intervento 4.27a (copertura/scossalina), ferma restando la facoltà della ditta esecutrice di scegliere tra montaggio di ponteggio esterno e tecnica di edilizia acrobatica, subordinata al possesso delle abilitazioni richieste dal D.Lgs. n. 81/2008, artt. 107 e 111, e alle condizioni di controllo indicate in motivazione;

4) CONFERMA per il resto l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 15 aprile 2024, come modificata dalla presente sentenza, con le seguenti integrazioni e prescrizioni operative:

a) **Controparte_1** è tenuta a depositare, prima dell'avvio dell'esecuzione, il cronoprogramma esecutivo, il piano di sicurezza, la nomina del Responsabile dei Lavori e la documentazione relativa all'abilitazione per lavori in quota;

b) l'esecuzione delle opere dovrà essere avviata nel primo dei periodi indicati in motivazione (1° ottobre–30 novembre ovvero 15 gennaio–15 marzo) successivo al passaggio in giudicato della presente sentenza;

c) le opere di emenda devono risultare eseguite complessivamente a regola d'arte;

d) **Controparte_1** è tenuta al rimborso delle spese di sistemazione temporanea in misura forfettaria di € 2.500,00 per la durata stimata dei lavori nel sub 5, salvo diverso costo documentato;

e) in caso di danneggiamento del pergolato di gelsomino o di altre piante ornamentali nell'area di cantiere, *Controparte_1* è tenuta al ripristino con esemplari di identica specie e analoghe dimensioni, ovvero, ove impossibile, al risarcimento del valore di sostituzione, determinato con ausiliario tecnico;

5) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di merito;

6) RIMETTE gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la designazione del nuovo Direttore dei Lavori e la determinazione delle modalità operative di ripresa dell'esecuzione in conformità alla presente sentenza.

Così deciso in Rimini, il 9 luglio 2026

Il Giudice on
dott. Elena Amadei